



COMUNE DI MOIANO

(PROVINCIA DI BENEVENTO)

IL SINDACO

Ordinanza n. 12 del 07 luglio 2014

CONSIDERATO che su tutto il territorio comunale è stata avviata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani tramite il sistema cosiddetto "porta a porta";

TENUTO CONTO che le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni sono state pubblicizzate anche attraverso la consegna di appositi calendari di conferimento e che comunque è possibile trovare maggiori dettagli ed informazioni sul sito web www.comune.moiano.bn.it;

ATTESO che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, laddove sperimentato ed attuato, ha rappresentato il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e pertanto è un dovere a cui sono tenuti a partecipare tutti i cittadini;

VISTO che è stato accertato:

- ◊ che permangono casi di abbandono dei rifiuti che spesso configurano la creazione di discariche abusive;
- ◊ che spesso vengono utilizzate le pertinenze stradali per abbandonare sfalci e potature oltre ad altri rifiuti;

RITENUTO opportuno ed inderogabile regolamentare con specifici divieti e relative sanzioni amministrative l'abbandono dei rifiuti sul territorio;

VISTO l'art. 198 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

ORDINA

1. Ai sensi dell'art. 54 – comma 2 – del D.lgs. 267/2000 il divieto assoluto di conferimento di qualsiasi tipo di rifiuti al di fuori dei luoghi, tempi e modalità indicate nei calendari o reperibili sul sito www.comune.moiano.bn.it;

2. Il divieto di abbandonare sacchetti di immondizia e rifiuti in genere sparsi a terra, lungo le pertinenze stradali o nello spazio antistante il garage comunale;
3. Il divieto di abbandonare potature e sfalci lungo le pertinenze stradali;

AVVERTE

- che, salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, per le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000;
- Al personale delle forze dell'ordine, del Comando di Polizia Locale è demandato a vigilare sul rispetto della presente ordinanza e all'eventuale accertamento delle violazioni.

Si invitano tutti i cittadini residenti a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni della presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, in apposito manifesto da affiggere nelle forme di rito, pubblicata sul sito Internet del Comune e notificata a:

- ◊ Comando di Polizia Locale del Comune di Moiano;
- ◊ Comando Stazione Carabinieri di Airola
- ◊ S.E. il PREFETTO di Benevento

IL SINDACO

(Avv. Giacomo Buonanno)

